

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1824

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BERGAMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 2002 (*)

Modifiche all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 5
febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni

() Testo ritirato dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, la questione degli scarichi nella laguna di Venezia è di particolare rilevanza sia per la ristrettezza dei limiti imposti sia per i tempi di adeguamento che i cosiddetti «decreti Ronchi-Costa» hanno assegnato.

Una situazione di questo tipo pesa negativamente sulle categorie economiche situate essenzialmente nel centro storico di Venezia e isole, in relazione alla peculiarità strettamente urbanistica in cui si trovano.

La commistione con edifici storici da tutelare, nonché con aree strettamente residenziali, rende particolarmente complicata l'applicazione di una normativa talmente stringente.

L'articolo 26, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, «Disposizioni in materia ambientale», ha sostituito il comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71. Tale disposizione prevede una proroga del termine per la presentazione dei piani di adeguamento ai limiti degli scarichi nella laguna di Venezia (31 dicembre 2002) nonché una proroga

alla realizzazione di detti progetti (31 dicembre 2003) solo per le aziende artigiane produttive, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura. Sono, quindi, escluse le aziende industriali che pur hanno le stesse caratteristiche di base e le stesse difficoltà tecniche di quelle beneficiarie.

Il presente disegno di legge, novellando il decreto-legge citato, come modificato dalla citata legge n. 179 del 2002, ha lo scopo, da un lato, di inserire tra le categorie beneficiarie della proroga dei termini per la presentazione dei progetti di adeguamento ai limiti degli scarichi in laguna e per la realizzazione degli stessi anche le aziende industriali e, dall'altro, considerata la sfavorevole congiuntura economica che vede molte aziende in forti difficoltà nelle loro azioni finalizzate a migliorare l'impatto ambientale delle loro produzioni sulle acque, sulla gestione dei rifiuti, sul rumore e sull'atmosfera, di prorogare ulteriormente il suddetto termine del 31 dicembre 2002 al 30 aprile 2003.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, come sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, è sostituito dal seguente:

«5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2003, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano:

a) ai soggetti, di cui al primo periodo dell'alinea presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2003, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma che inizino l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione».

